

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 123/02/2011

Svolgimento del processo

Con separati ricorsi, preventivamente riuniti per connessione oggettiva, i signori Bo. Da. Ai., Bo. Fr., Bo. Si., Bo. Pa. e Bo. Fa., comproprietari di un terreno con superficie catastale di mq. 11.888, sito in Ugnano e contraddistinto al catasto al mappate 6679, impugnano n. 6 provvedimenti di diniego del Comune di Ugnano pronunciati su istanze dei contribuenti intese ad ottenere la restituzione di ICI asseritamente non dovuta in quanto pagata erroneamente sulla base di presupposto inesistente.

Sostengono i ricorrenti di essere stati indotti ad eseguire l'erroneo versamento sulla base di una richiesta del Comune di Ugnano, avanzata con nota prot. n. 7736 del 2 luglio 2010, con la quale veniva testualmente comunicato che "detto terreno è divenuto edificabile ...a seguito dell'adozione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 26/10/2009, del nuovo Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), che lo individua entro il perimetro dell'ambito di trasformazione ATR7".

I ricorrenti eccepiscono che, a norma dell'art. 13, comma 11, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, lo strumento urbanistico generale acquista efficacia soltanto con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di definitiva approvazione (pubblicazione che nella specie è avvenuta in data 4 agosto 2010).

I ricorrenti sostengono, altresì, che il P.G.T., per la sua natura meramente programmatica, è irrilevante ai fini dell'ICI e in ogni caso non concreta il presupposto del tributo stante il preciso disposto contenuto nell'art. 8, comma 3, della surrichiamata legge regionale n. 12/2005 che recita testualmente: "Il documento di piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli".

Rilevano, infine, i ricorrenti, che proprio la norma invocata dall'Ufficio, l'art. 11 quaterdecies, comma 16, del D.L. n. 203/2005 (ai sensi del quale l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.L.vo n. 504/1992 "si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo"), conferma che il presupposto del tributo sta nel fatto che l'area sia "utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale", circostanza nella fattispecie di fatto radicalmente esclusa, sia perché il P.G.T., come sopra osservato, non produce effetti diretti sul regime giuridico dei suoli, sia perché ha contenuto meramente programmatico.

Sulla base delle argomentazioni che precedono i ricorrenti chiedono l'annullamento degli impugnati provvedimenti di diniego emessi del Comune di Ugnano, con vittoria delle spese di causa.

Il Comune, costituitosi in giudizio, insiste sulla legittimità del proprio operato e conseguentemente sulla pretesa fiscale. Chiede pertanto il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio. Ritiene il Comune che le disposizioni dettate dalla legge regionale n. 12/2005, secondo le quali rimane immutato il regime giuridico dei suoli, siano ininfluenti. A tale convincimento il Comune perviene:

- sulla base del disposto di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 16, del D.L. n. 203/2005, sopra riportato, che dà corretta interpretazione dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.L.vo n. 504/1992 che definisce i fabbricati e le aree ai fini ICI;

- sulla base di ulteriore interpretazione della suddetta norma tratta dall'art. 36, comma 2, del D.L. 04/07/2006, n. 223 - convertito nella L. 04/08/2006, n. 248 - che così recita: "Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area e' da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo";

- sulla base delle sentenze della Corte di Cassazione n. 25506/2006 e n. 6521/2009, n. 17513/2002, n. 15558/2009.

Il ricorrente produce una memoria difensiva con la quale ribadisce sostanzialmente quanto già sostenuto con il ricorso introduttivo. Evidenzia che in mancanza dei piani attuativi degli interventi di trasformazione e sviluppo indicati nel "documento di piano" (che fa parte del P.G.T. unitamente al "piano dei servizi" e al "piano delle regole"), non vi è certezza dell'effettiva edificabilità dell'area, né è possibile quantificare correttamente il suo valore venale in quanto mancherebbero gli indicatori a ciò necessari: es. indici di edificabilità, oneri di urbanizzazione, etc). Nel corso dell'udienza il rappresentante del Comune ha tenuto a precisare che all'area in questione è stato tuttavia cautelativamente attribuito, ai fini ICI, un valore venale minimo rispetto a quello diversamente attribuibile.

La Commissione, letti gli atti contenuti nei fascicoli processuali e sentite le parti presenti nell'odierna udienza, ritiene non fondate le motivazioni addotte dai ricorrenti a sostegno della loro posizione difensiva e quindi non meritevoli di accoglimento i relativi ricorsi prodotti.

Appare determinante, a parere della Commissione, per la verifica della sussistenza del requisito di "edificabilità" delle aree oggetto del contenzioso ai fini della conseguente applicabilità dell'ICI secondo il valore venale in comune commercio, la circostanza che con la deliberazione comunale n. 55/2009 sopra indicata sia stato varato il nuovo P.G.T. con il quale è stata decretata la vocazione edificatoria dei suoli. A nulla valgono eventuali vincoli, di qualsiasi natura, che non rendano immediatamente e/o pienamente efficace la riconosciuta edificabilità. E' indubbio, peraltro, che con il varo del P.G.T. il valore dei terreni è contestualmente e notevolmente incrementato, anche se di non facile determinazione nella fattispecie, e di tale nuovo valore i comproprietari non sarebbero certamente disposti a non tener conto qualora decidessero di porre sul mercato la loro proprietà. A prescindere tuttavia da ogni considerazione sul piano logico - razionale, la normativa citata dall'Ufficio non lascia spazi a diverse interpretazioni.

Sia dall'art. 36, comma 2, del D.L. 04/07/2006, n. 223 - convertito nella L. 04/08/2006, n. 248 - sia dall'art. 11-quaterdecies, comma 16, del D.L. 30/09/2005, n. 203 - convertito nella L. 02/12/2005, n. 248, emerge inequivocabilmente che ai fini fiscali un'area e' da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune,

indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Il dettato normativo contenuto nell'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 12/2005 non appare peraltro di ostacolo alla decisione di rigetto dei ricorsi in esame, atteso che l'art. 11-quaterdecies, comma 16, del D.L. n. 203/2005 si riferisce ad un'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale e non ad un'area giuridicamente fabbricabile.

Anche le sentenze della Corte di Cassazione richiamate dall'Ufficio convergono verso la tesi dallo steso sostenuta, che è ampiamente condivisa da questa Commissione.

Trattandosi di materia complessa, che si presta a differenti e ` contrastanti interpretazioni, la Commissione ritiene di dover compensare le spese di giudizio:

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo

Visti gli artt. 36 e 15 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546,

RESPINGE i ricorsi. Compensate le spese di giudizio.